

RG 4337/2013

Il giudice

sciogliendo la riserva che precede osserva:

parte ricorrente ha chiesto in via cautelare ex art 700 c.p.c. che venga revocata la procedura competitiva indetta dal liquidatore di A s.r.l. rag B avente ad oggetto la vendita dell'immobile artigianale di proprietà di A s.r.l. e che venga disposta la revoca del liquidatore.

Non sussiste fumus boni iuris della domanda di revoca della procedura competitiva de qua atteso che: la suddetta procedura competitiva integra come ben indicato dal curatore speciale di A s.r.l. in liquidazione, il terzo esperimento di vendita, essendo andati deserti i precedenti per mancanza di offerenti e anche nell'ambito della procedura di cui qui si controverte, risulta esser pervenuta un'unica offerta.

Risultano alla luce di ciò inconferenti le doglianze di C in ordine al prezzo di stima dell'immobile, tenuto conto che il bene è già stato posto all'asta per un prezzo di stima indicato dall'archi D ancora nel 2010 di € 1.139.000 ma a tale prezzo non sono stati reperiti acquirenti sul mercato ed anche con il successivo ribasso ad € 797.000 l'asta è andata deserta. Giova poi rilevare che l'attuale procedura ha visto un unico offerente per € 700.000 e non sono giunte altre offerte migliorative nonostante l'ampia pubblicità effettuata dal liquidatore su quotidiani, sulla rivista aste giudiziarie e su siti internet.

Va da sé che, essendo già stato posto il bene sul mercato a valori analoghi (1.139.000) a quelli indicati dal geom. E con la perizia 11.6.2013 (€ 1.110.000) senza alcun concreto riscontro sul piano dei possibili compratori, riscontro che non si è avuto neppure a fronte di ribasso del 30% e non avendo il ricorrente, a fronte di tali evenienze, fornito (al di là della teorica valutazione del valore dell'immobile) elementi concreti che facciano ritenere per l'appunto concreta la previsione del reperimento di un compratore che consenta una miglior risultato di liquidazione in tempi ragionevoli (tenuto conto che ormai da più anni vi è la ricerca di compratori per detto immobile e che non vi sono seri e concreti indicatori che facciano ritenere che nelle more del procedimenti relativi ad azione di responsabilità pendenti sia probabile vendere l'immobile a prezzo superiore) deve ritenersi insussistente il *fumus boni iuris*.

La domanda cautelare de qua va dunque rigettata.

Anche la domanda di revoca del liquidatore va rigettata. L'operato del medesimo in relazione alla offerta in vendita dell'immobile, avvenute previa ampia pubblicità e con modalità "pubbliche" a garanzia della trasparenza, non risulta affatto esser stato negligente; né può fondare la revoca il fatto che egli non abbia promosso azione di responsabilità nei confronti del F, atteso che comunque dette azioni sono state proposte da C pochi mesi dopo la nomina del liquidatore.

Nessun elemento probatorio è stato infine portato a provare l'allegazione secondo cui il rag.

B abuserebbe dei suoi poteri al fine di "costringere l'esponente a rinunciare alle azioni di responsabilità contro l'amministratore".

Anche la richiesta di revoca del liquidatore va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta le domande della ricorrente

condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite che liquida in € 2.500,00 per ciascuna parte resistente (rag. B e A s.r.l. in liquidazione in persona del curatore speciale) oltre accessori

si comunicati

Venezia 18.7.2013

Il giudice

